

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 424944)

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2020, n. 31

Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".**

1. Nella legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: *"delle persone disabili"* e *"dei disabili"* sono sostituite dalle seguenti: *"delle persone con disabilità"*.

Art. 2**Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".**

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: *"e le province promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili"* sono soppresse ed alla fine sono aggiunte le parole: *"e in linea con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo interventi per l'inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e successive modificazioni."*

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 dopo le parole: *"comma 1 è improntata"* sono inserite le seguenti: *", nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183","*.

3. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: *"delle famiglie dei destinatari di cui all'articolo 2"* sono sostituite dalle seguenti: *"dei destinatari di cui all'articolo 2 e delle loro famiglie"*.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo le parole: *"sistema di formazione professionale"* sono inserite le seguenti: *", anche ai sensi della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" e successive modificazioni."*

5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è aggiunta la seguente:

"e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale."

Art. 3**Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".**

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 la parola: "*disabili*" è sostituita dalle seguenti "*con disabilità*".

Art. 4

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: "*e delle province*" sono soppresse e le parole: "*legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469"*" sono sostituite dalle seguenti: "*legge regionale 13 marzo 2009, n. 3.*".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:

"b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi ed abilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro nelle fasi pre e post assunzione delle persone con disabilità, modulata sulla base degli specifici bisogni e del progetto personalizzato;".

Art. 5

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la gestione del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 3 dell'articolo 8, a seguito delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'articolo 7, predispone annualmente un programma degli interventi sulla base delle analisi fornite dall'ente regionale Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che deve tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell'esito dei programmi e progetti realizzati nell'anno precedente."

2. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituita:

"d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni in materia di convenzioni che il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 può sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;".

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: "*il programma di cui all'articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31*" sono sostituite dalle seguenti: "*la programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro*".

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni è istituito il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il servizio è gestito dall'ente regionale Veneto Lavoro, in conformità agli indirizzi regionali, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" e successive modificazioni."

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

"2. Le attività vengono erogate dai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1,

comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e successive modificazioni, in attuazione del programma regionale in tema di collocamento mirato ed assicurando i livelli essenziali delle prestazioni."

3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è sostituito dal seguente:

"3. Il servizio di cui al comma 1 collabora con il servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all'articolo 11 nelle attività di progettazione, accompagnamento e monitoraggio degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità."

4. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 dopo le parole: *"e privati accreditati"* sono inserite le seguenti: *"ai servizi per il lavoro"*.

5. Al comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, dopo la parola: *"attuati"* sono inserite le seguenti: *"con riferimento alla quantità e qualità degli inserimenti lavorativi effettuati"*.

6. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è aggiunto il seguente:

"6 bis. L'ente regionale Veneto Lavoro, nell'attuazione del programma regionale e secondo gli indirizzi regionali, consulta, su base territoriale d'ambito dei centri per l'impiego, le associazioni di persone con disabilità, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali."

Art. 7

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

1. Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituito:

"3. Ai lavori della conferenza partecipano: il Direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), delle associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS."

Art. 8

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS" e relative norme transitorie.

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: *"alle politiche dell'occupazione"* sono sostituite dalle seguenti: *"con delega alle politiche del lavoro"*;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) il direttore dell'Area regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;";

c) alla lettera c) le parole: *"di cui all'articolo 19, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, così come modificato dall'articolo 47 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5"* sono sostituite dalle seguenti: *"di cui all'articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3"*;

d) la lettera d) è così sostituita:

d) cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16, è inserito il seguente:

"3 bis. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'Area regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato e il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato."

3. Al comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: "c), d), e)" sono sostituite dalle seguenti: "c) e d)".

4. La Giunta regionale costituisce la commissione regionale per la gestione del fondo, in conformità alle disposizioni dell'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità del comma 5 dell'articolo 8 della medesima legge regionale, come modificato dal presente articolo. Se alla data di entrata in vigore della presente legge è già insediata la commissione regionale per la gestione del fondo, la stessa continua a svolgere le sue funzioni fino alla pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui al primo periodo. I rappresentanti, diversi da quelli provinciali, componenti della commissione insediata, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad esercitare le funzioni loro proprie fino alla scadenza della legislatura.

Art. 9

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 è così sostituito:

"1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, in conformità alla normativa nazionale, approva i modelli di convenzione tipo che i servizi per l'impiego stipulano in attuazione degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni."

Art. 10

Modifica all'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 le parole: "anche in osservanza a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31" sono soppresse.

Art. 11

Abrogazioni.

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16:

- a) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4;
- b) l'articolo 5;
- c) il comma 5 dell'articolo 7;
- d) la lettera e) del comma 3 dell'articolo 8;
- e) l'articolo 9;
- f) il comma 2 dell'articolo 10;
- g) i commi 1 e 2 dell'articolo 13.

Art. 12

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 13
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 luglio 2020

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 3 - Modifica all'articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 4 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 5 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 6 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 8 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS" e relative norme transitorie.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 10 - Modifica all'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 16 "Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende ULSS".

Art. 11 - Abrogazioni.

Art. 12 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 13 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 luglio 2020, n. 31

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Elena Donazzan, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 5 maggio 2020, 9/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 14 maggio 2020, dove ha acquisito il n. 509 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 15 luglio 2020;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 20 luglio 2020 n. 32.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il consigliere Maurizio Colman, nel testo che segue

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con la L.R. 3 agosto 2001 n. 16 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le aziende Ulss” la Regione ha inteso promuovere l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, istituendo anche il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili ai sensi dell’art. 14 della legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (legge “Delrio”) ha stabilito con l’articolo 1 comma 89 la riattribuzione dallo Stato e dalle Regioni - secondo le rispettive competenze - delle funzioni non fondamentali già assegnate alle Province.

Fra le funzioni non fondamentali sono da considerarsi quelle relative alla materia di servizi per l’impiego.

La legge regionale n. 16 del 2001 si presenta pertanto datata rispetto alle modifiche normative intervenute a seguito della legge Delrio ed al conseguente riallocazione in Regione delle funzioni non fondamentali relative al lavoro operato con la legge regionale n. 30/2016.

Ugualmente, la legge regionale n. 16 del 2001 necessita di armonizzazione alle modifiche apportate dalla legge regionale 36/2018 alla legge regionale n. 3 del 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.

Fra le funzioni riallocate è compreso il collocamento mirato, uno dei servizi qualificanti i Centri per l’impiego (CPI), come previsto dal D.lgs. n. 150/2015.

Tutto ciò premesso, il presente disegno di modifica della legge regionale n. 16 del 2001 riporta in capo alla Regione le funzioni già attribuite alle Province ed alla Città metropolitana di Venezia; espunge inoltre la previsione dell’assunzione di pareri da parte di organi soppressi dalla legge regionale 36/2018, di novellazione della legge regionale n. 3 del 2009, in quanto espressione delle Province e della Città metropolitana di Venezia; sposta presso i Centri per l’impiego (CPI) il Servizio di inserimento lavorativo, già istituito dalle province e dalla Città metropolitana di Venezia; elimina i riferimenti a normative regionali ormai superate.

Altre modifiche apportate sono relative al nuovo ruolo dell’ente regionale Veneto Lavoro, che attualmente gestisce, sulla base di linee guida dettate dalla Regione, i Centri per l’impiego, entro i quali operano i servizi di collocamento mirato.

Anche la Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con disabilità viene rivista nella sua composizione, disponendo la sostituzione dei rappresentanti delle province con il direttore di Veneto lavoro, in rappresentanza dei CPI.

Infine, è stato tenuto conto dell’entrata in vigore del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, che all’art. 10 ha modificato l’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stabilendo che il Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili non sia più assegnato alle regioni.

Si è inoltre provveduto ad un adeguamento della terminologia usata nella legge regionale n. 16 del 2001, a partire dal titolo della legge, alla diversa sensibilità sviluppata negli ultimi anni verso le persone con disabilità, anche in ragione delle posizioni assunte a livello internazionale, ad esempio attraverso l’adozione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (2006). Infine si è valorizzato il ruolo delle associazioni dei disabili e delle parti sociali, per offrire maggiore attenzione alle necessità espresse dalle persone disabili in relazione alla definizione dei compiti dei servizi di integrazione lavorativa presso le ULSS.

Sulla proposta di legge la Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 15 luglio 2020, ha espresso all’unanimità (presenti il presidente Villanova del Gruppo consiliare Zaia Presidente, i consiglieri Colman e Corsi del Gruppo consiliare Liga Veneta-Lega Nord, il consigliere Dalla Libera del Gruppo consiliare Veneti Uniti, la consigliera Zottis del Gruppo consiliare Partito Democratico, e la consigliera Negro del Gruppo consiliare Veneto Cuore Autonomo) parere favorevole alla sua approvazione da parte del Consiglio regionale.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 1 – Finalità e principi.

1. La Regione del Veneto [e le province promuovono l'inserimento lavorativo delle persone disabili] in attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e in linea con la *Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18, favorisce il diritto al lavoro delle persone con disabilità promuovendo interventi per l'inserimento lavorativo, la permanenza nel lavoro nonché le attività di lavoro autonomo delle stesse, secondo quanto previsto dalla legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” e successive modificazioni.*”.

2. La realizzazione della finalità di cui al comma 1 è improntata, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 *“Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*, ai seguenti principi:

- a) coinvolgimento dei destinatari di cui all'articolo 2 e delle loro famiglie.
 - b) integrazione e collaborazione fra tutti i servizi competenti, anche educativi e della formazione professionale;
 - c) promozione delle attività di orientamento, istruzione e formazione professionale a supporto delle persone disabili;
 - d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica della loro efficacia in relazione alle peculiarità delle persone disabili da inserire al lavoro;
 - e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati accreditati nella realizzazione degli interventi valorizzando, in particolare, il ruolo delle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 *“Disciplina delle cooperative sociali”* e loro consorzi, nonché la funzione del sistema di formazione professionale, anche ai sensi della legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 *“Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale”* e successive modificazioni.
- e bis) coinvolgimento delle associazioni delle persone con disabilità nonché delle organizzazioni sindacali e associazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello regionale.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 2 – Destinatari.

1. I destinatari della presente legge sono le persone con disabilità di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 3 – Azioni e strumenti.

1. La Regione del Veneto realizza la finalità di cui all'articolo 1 attraverso:

a) azioni di monitoraggio, programmazione, riqualificazione, orientamento, formazione anche professionale nonché di sostegno alle aziende, con impiego di strutture e risorse proprie [e delle province], secondo la disciplina della presente legge e della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni.”.

b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio-riabilitativi ed abilitativi, formativi ed educativi, anche di assistenza nel posto di lavoro nelle fasi pre e post assunzione delle persone con disabilità, modulata sulla base degli specifici bisogni e del progetto personalizzato.

c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;

d) servizi di supporto ai datori di lavoro per la realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.”.

Nota all'articolo 5

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 4 - Programmazione regionale degli interventi.

1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la gestione del fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità di cui al comma 3 dell'articolo 8, a seguito delle risultanze dei lavori della conferenza permanente di cui all'articolo 7, predisponde annualmente un programma degli interventi sulla base delle analisi fornite dall'ente regionale Veneto Lavoro in relazione al bacino potenziale di collocamento, che deve tenere conto delle effettive professionalità richieste dai datori di lavoro, della stima delle risorse disponibili e dell'esito dei programmi e progetti realizzati nell'anno precedente.

2. Il programma di cui al comma 1 prevede:

a) gli obiettivi quantitativi e qualitativi dell'inserimento lavorativo;

b) le risorse finanziarie impiegate, con indicazione analitica della fonte di finanziamento e dei diversi interventi;

c) gli organismi pubblici e privati accreditati all'intervento in forma diretta o a mezzo convenzione;

d) criteri di ulteriore indirizzo applicativo del disposto degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e succes-

sive modificazioni in materia di convenzioni che il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 può sottoscrivere con il datore di lavoro, anche con predisposizione di disciplinare tipo per esigenze di omogeneità in tutto il territorio regionale;

e) il riparto tra le province delle risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili e del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, costituito presso il ministero del lavoro anche sulla base della specifica regolamentazione di cui al decreto del Ministro del lavoro 13 gennaio 2000, n. 91, pubblicato in G.U. n. 88 del 14 aprile 2000.

3. Il programma regionale sarà definito coerentemente con la *programmazione nazionale e regionale in materia di formazione e lavoro.*”.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6 - Servizio di inserimento lavorativo.

1. Per le finalità dell'articolo 34, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 e successive modificazioni è istituito il servizio di inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Il servizio è gestito dall'ente regionale Veneto Lavoro, in conformità agli indirizzi regionali, nell'ambito delle funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018” e successive modificazioni.

2. Le attività vengono erogate dai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e successive modificazioni, in attuazione del programma regionale in tema di collocamento mirato ed assicurando i livelli essenziali delle prestazioni.

3. Il servizio di cui al comma 1 collabora con il servizio di integrazione lavorativa delle aziende ULSS di cui all'articolo 11 nelle attività di progettazione, accompagnamento e monitoraggio degli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità.

4. Il servizio di cui al comma 1 per i servizi di orientamento e di formazione professionale si avvale di specifiche convenzioni con il sistema dei centri accreditati di formazione professionale.

5. Le attività di cui al comma 3 possono essere assicurate, a mezzo di apposite convenzioni, da cooperative sociali e da organismi pubblici e privati accreditati ai servizi per il lavoro che documentino esperienza consolidata e professionalità degli addetti.

6. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati con riferimento alla quantità e qualità degli inserimenti lavorativi effettuati.

6 bis. L'ente regionale Veneto Lavoro, nell'attuazione del programma regionale e secondo gli indirizzi regionali, consulta, su base territoriale d'ambito dei centri per l'impiego, le associazioni di persone con disabilità, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 7 - Conferenza permanente.

1. È istituita la conferenza permanente per l'inserimento lavorativo delle persone disabili quale momento di incontro e di confronto sulle problematiche relative allo specifico settore nonché di verifica dello stato di attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della presente legge.

2. La conferenza di cui al comma 1, presieduta dal Presidente della Regione o suo delegato, si riunisce almeno una volta all'anno e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Ai lavori della conferenza partecipano: il Direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato, il rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, le rappresentanze regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM), delle associazioni delle persone con disabilità, della cooperazione sociale, degli imprenditori, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e il coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo delle aziende ULSS.

4. Compiti della conferenza sono:

a) monitoraggio degli interventi di inserimento lavorativo dei disabili;

b) proposta di iniziative finalizzate ad un impegno coordinato delle risorse destinate a vario titolo all'integrazione lavorativa delle persone disabili;

c) promozione di una cultura dell'inclusione sociale.

5. Con apposito provvedimento la Giunta regionale stabilisce luogo e modalità per lo svolgimento della conferenza.”.

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 8 - Fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

1. È istituito il fondo regionale per l'occupazione dei disabili ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. Il fondo di cui al comma 1 è anche alimentato dalle risorse di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.

2 bis. Nell'arco temporale di riferimento del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020, le risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui al comma 1 possono essere destinate al cofinanziamento di azioni per i destinatari di tutti gli Assi del Programma Operativo, ai fini della piena attuazione del Programma stesso.

2 ter. Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis, le azioni destinate a programmi per l'inserimento lavorativo dei disabili, realizzate o da realizzare con le risorse del Fondo Sociale Europeo, devono essere programmate e rendicontate, per importi almeno equivalenti a quanto complessivamente utilizzato a titolo di cofinanziamento, in modo da garantire il pieno rispetto del vincolo di destinazione delle risorse del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

2 quater. L'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo provvede, nei bandi e avvisi che approvano le azioni cofinanziate di cui al comma 2 ter, a fornire un'adeguata motivazione che giustifichi la coerenza tra le azioni medesime e le finalità di cui al fondo previsto dal comma 1.

2 quinquies. L'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo presenta, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della *legge regionale 13 marzo 2009, n. 3* "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e alla Commissione regionale di gestione del fondo di cui al comma 3, un rapporto che evidenzia, per l'anno di riferimento e per gli anni precedenti, l'utilizzo del fondo regionale per l'occupazione dei disabili a titolo di cofinanziamento ai sensi del comma 2 bis, nonché le somme stanziare per bandi e avvisi a valere sul POR FSE 2014-2020 destinate a programmi per l'inserimento lavorativo dei disabili, con il relativo avanzamento procedurale e di spesa in termini di importi impegnati, rendicontati ed erogati.

3. La Giunta regionale istituisce la commissione regionale per la gestione del fondo che dura in carica cinque anni ed è composta da:

- a) l'assessore regionale *con delega alle politiche del lavoro* o suo delegato, con funzioni di presidente;
- b) *il direttore dell'Area regionale competente in materia di lavoro o suo delegato, con funzioni di vicepresidente;*
- c) cinque rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei quali almeno uno espresso dalle organizzazioni regionali della cooperazione, settore sociale, e cinque rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalla commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali *di cui all'articolo 6, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3;*
- d) *cinque rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative a livello regionale, dei quali un rappresentante delle associazioni delle persone con disabilità psichica e uno delle associazioni per la tutela della salute mentale.*
- e) cinque rappresentanti delle province designati dal comitato di coordinamento istituzionale di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ;

3 bis. Ai lavori della commissione partecipano, senza diritto di voto, il direttore dell'Area regionale competente in materia di servizi sociali o suo delegato e il direttore dell'ente regionale Veneto Lavoro o suo delegato.

4. I compiti di segreteria della commissione di cui al comma 3 sono svolti dalla direzione regionale competente in materia di lavoro.

5. La Giunta regionale, decorsi sessanta giorni dalla richiesta delle designazioni dei componenti di cui alle lettere *c) e d)* del comma 3 o se in possesso di almeno la metà più uno delle medesime designazioni, provvede all'insediamento della commissione.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 9 - Ripartizione del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

1. *La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3, in conformità alla normativa nazionale, approva i modelli di convenzione tipo che i servizi per l'impiego stipulano in attuazione degli articoli 11, 12 e 12 bis della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni.*

2. Per le iniziative che prevedono il concorso del finanziamento regionale sarà operata distinta imputazione al fondo regionale di cui all'articolo 8.”.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale 3 agosto 2001, n.16, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“Art. 11 - Istituzione del servizio di integrazione lavorativa presso le aziende ULSS del Veneto.

1. Al fine di assicurare efficienti raccordi tra i nuovi servizi all'impiego e i servizi socio-sanitari territoriali, [anche in osservanza a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 2 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31] è istituito, presso le aziende ULSS, il servizio di integrazione lavorativa con i seguenti compiti:

- a) valutazione delle potenzialità e dei bisogni individuali delle persone disabili e delle aziende;
 - b) programmazione e gestione dei percorsi individualizzati d'integrazione lavorativa per un positivo incontro tra domanda e offerta di lavoro;
 - c) monitoraggio;
 - d) promozione di collaborazione fra soggetti istituzionali del mondo imprenditoriale, del sistema della formazione professionale e della cooperazione sociale del volontariato che opera specificamente nel settore, e delle associazioni dei disabili e dei familiari.
2. Le prestazioni erogate dal servizio di cui al comma 1 sono regolate da apposite convenzioni.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione lavoro